



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI PALCHI PER MANIFESTAZIONI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 28.9.2006

ARTICOLO 1

L'Amministrazione Comunale è proprietaria di n. 2 palchi.

ARTICOLO 2

Il palco nuovo è riservato all'Amministrazione Comunale, alla Biblioteca, al Comitato Settembre Offanenghese; potrà essere concesso a terzi soggetti solo previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Il vecchio palco sarà concesso in uso, oltre che ai beneficiari di cui al comma primo del presente articolo a:

- a) scuole e oratori;
- b) enti, associazioni, istituzioni, partiti politici;
- c) a tutti gli altri richiedenti, previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Qualora nel corso dell'istruttoria di una domanda venisse presentata un'ulteriore domanda per l'utilizzo del palco per lo stesso periodo, il responsabile del servizio applicherà l'ordine di priorità sopra indicato.

Verranno utilizzati come criteri sussidiari, in primis, il fatto che il richiedente abbia la sede e/o residenza nel Comune di Offanengo, in secondo luogo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ARTICOLO 3

Tutti gli interessati dovranno presentare preventiva richiesta scritta, indirizzata al Sindaco e al Responsabile dell'Area Opere Pubbliche, Patrimonio e Urbanistica (Area Tecnica) almeno 15 giorni prima della data indicata per l'utilizzo dei palchi, specificando nella domanda il periodo di utilizzo e la motivazione.

Il Responsabile d'Area renderà risposta scritta nel termine massimo di n. 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, salvo per i casi di cui all'articolo 2 lettera c) per i quali è previsto un termine massimo di giorni 10.

ARTICOLO 4

L'utilizzo dei palchi verrà concesso per un periodo massimo di n. 20 giorni, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 5

Il collaudo statico dei palchi è a carico dell'Amministrazione Comunale, mentre la dichiarazione di perfetto montaggio della struttura compete agli utilizzatori ogni volta che questa venga assemblata.

ARTICOLO 6

La responsabilità dell'utilizzo dei palchi sarà interamente a carico del concessionario.

Eventuali danni prodotti nell'utilizzo dei palchi saranno risarciti, in via solidale, dal concessionario e/o da coloro che hanno causato i danni stessi.

ARTICOLO 7

Il concessionario dovrà sottoscrivere apposita richiesta per l'utilizzo, attestante l'assunzione di responsabilità.

Il palco verrà ritirato e riconsegnato a cura del concessionario presso il magazzino comunale, secondo gli orari concordati con il responsabile dell'Area Tecnica; il concessionario dovrà comunicare con 48 ore di anticipo la riconsegna dello stesso.

ARTICOLO 8

La determinazione delle tariffe per l'utilizzo dei palchi è demandata alla Giunta Comunale.

Il pagamento dovrà essere effettuato prima del ritiro della struttura.

Dovrà comunque essere garantito l'uso gratuito e/o a tariffa agevolata a favore di: Scuole, Oratori, Comitato Settembre Offanenghese, Associazioni di Volontariato di cui all'articolo 13 dello Statuto Comunale.

ARTICOLO 9

E' vietata la sub concessione a terzi del palco.

La Giunta Comunale potrà interdire l'uso del palco a chi commettesse gravi violazioni delle leggi e delle norme del presente regolamento.

ARTICOLO 10

L'attuazione del presente regolamento compete all'Area Opere Pubbliche, Patrimonio e Urbanistica del Comune di Offanengo.
